

## **CONVENZIONE TRA L'ASST DI CREMA**

## **E IL COMUNE DI CASALETTO CEREDANO**

### **PER DEPOSITO E OSSERVAZIONE DI SALME AI SENSI DEL D.P.R. 285/1990**

#### **TRA**

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema**, (C.F. e P.I n. 01629350198), con sede legale in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Alessandro Cominelli, d'ora in avanti denominata "Azienda"

#### **E**

**il Comune di Casaletto Ceredano** (C.F. e P.IVA n. 00330940198), in persona del legale rappresentante, il Sindaco pro-tempore, d'ora in avanti denominato "Comune"

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

##### **Prestazioni oggetto del contratto**

L'Azienda mette a disposizione del Comune il proprio deposito di osservazione ed obitorio, il personale del Servizio di Necroscopia, gli impianti di conservazione delle salme, per lo svolgimento delle funzioni previste in capo al Comune dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Queste funzioni consistono in particolare in:

- Osservazione di salme decedute in luogo pubblico, o in abitazioni delle quali l'ATS o altra Autorità/Servizio competente abbia certificato l'antigienicità, di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento e di persone decedute senza assistenza medica, vale a dire senza la conoscenza da parte del medico del decorso della malattia che ha condotto all'exitus, per il riscontro diagnostico;
- Deposito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per riconoscimento, accertamenti medico - legali, autopsie giudiziarie, trattamento igienico – conservativo.

#### **Art. 2**

##### **Unità erogatrice delle prestazioni e scelta del personale**

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno erogate tramite l'Unità Operativa Direzione Medica dei Presidi dal personale del Settore Necroscopia.

La supervisione al processo di esecuzione delle prestazioni e dell'attività necessaria sarà garantita, per gli aspetti tecnico organizzativi, dal Direttore Medico dei Presidi che provvederà ad individuare un dirigente medico responsabile dell'attività di necroscopia.

### **Art. 3**

#### **Erogazione delle prestazioni**

Le modalità di erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno concordate tra il Referente del Comune e la Direzione Medica dei Presidi.

### **Art. 4**

#### **Prezzo delle prestazioni**

Si conviene che, a fronte delle prestazioni dettagliate, il prezzo per il primo anno di vigenza contrattuale è fissato in euro 239,18, oltre ad IVA di Legge, quale quota rapportata alla popolazione residente nel Comune.

A partire dal secondo anno di vigenza della presente convenzione, il suddetto importo sarà adeguato automaticamente in misura corrispondente alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente.

### **Art. 5**

#### **Fatturazione e termini di pagamento**

L'Azienda provvederà a fatturare le prestazioni oggetto della presente convenzione su base annuale.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Il mancato pagamento nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi moratori legali.

### **Art. 6**

#### **Durata - Recesso**

Il presente contratto decorre dall'1/1/2026 e scadrà il 31/12/2030.

E' prevista per entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente accordo; la parte che intende avvalersi di tale facoltà ha l'obbligo di comunicare all'altra tale sua volontà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec, con un preavviso di almeno trenta giorni.

### **Art. 7**

#### **Riserva**

Il presente contratto è risolto di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative/regolamentari successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative/regolamentari che rendessero necessarie modifiche, qualsiasi modifica comporta la predisposizione di nuovo contratto, previo accordo tra le parti.

### **Art. 8**

#### **Foro competente**

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è il Foro di Cremona.

### **Art. 9**

#### **Registrazione e bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo a carico del Comune ai sensi dell'art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e s.m.i. in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe ed è soggetta a

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente;

- l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla ASST di Crema per un importo complessivo di € 32,00 giusta autorizzazione n. 2016/2570 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona – Ufficio Territoriale di Crema e verrà addebitata al Comune in calce alla prima fatturazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Crema, li \_\_\_\_\_

Casalezzo, lì

Per l'ASST di Crema  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Alessandro Cominelli

Per il Comune  
IL SINDACO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Ai sensi dell'art. 1341 cc. le parti sottoscrivono espressamente la clausola di cui all' art. 8.

Crema, li \_\_\_\_\_

Casalezzo, lì

Per l'ASST di Crema  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Alessandro Cominelli

Per il Comune  
IL SINDACO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.